

**Comitato di partecipazione AST Fermo**  
**ex art. 2 Regolamento Regionale 9 aprile 2015 n. 6**

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**29 maggio 2024**

**Art. 1**  
**Denominazione e sede**

Il Comitato di Partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dell'AST Fermo si dota del presente regolamento interno secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del regolamento Regionale che ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento, in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 Giugno 2003, n. 13, come previsto dall'articolo 47 dalle Disposizioni transitorie della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 (Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale). Il Comitato ha sede in Via Zeppilli, 18 Fermo. La corrispondenza indirizzata al Comitato andrà spedita all'URP dell'AST Fermo, con sede in Via Zeppilli, 18 Fermo, mail: [urp.ast.fm@sanita.marche.it](mailto:urp.ast.fm@sanita.marche.it).

**Art. 2**  
**Componenti**

Il Comitato è composto da:

- a) undici membri designati congiuntamente dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario e presenti a livello di AST Fermo ed eletti nell'ambito delle assemblee delle associazioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13);
  - b) il direttore generale o suo delegato;
  - c) il responsabile dell'URP;
  - d) un rappresentante dei professionisti operanti nell'AST, designato dal collegio di direzione AST;
  - e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri nominato dal direttore generale AST FM;
  - f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari nominato dal direttore generale AST FM;
  - g) il responsabile dell'area delle professioni sanitarie di AST FM;
  - h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell'AST FM.
- E' possibile anche l'intervento per delega, purché a favore di altro membro del Comitato. Ogni membro non potrà ricevere più di una delega.

**Art. 3**  
**Il Presidente**

Nella seduta di insediamento del comitato, convocata dall'AST Fermo, è eletto il presidente a maggioranza relativa (numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun altro nominativo nella stessa votazione) e in carica tre anni.

Il Presidente rappresenta il Comitato, garantisce il rispetto delle indicazioni del Comitato, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate, intrattiene i rapporti interni al Comitato e con

l'Azienda Sanitaria, convoca e presiede le riunioni del Comitato. La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Al fine di garantire il regolare e continuativo svolgimento delle attività, il Comitato può eleggere al proprio interno, con le stesse modalità utilizzate per la nomina del presidente, un vice presidente con funzioni vicarie.

#### **Art. 4 Compiti del Comitato**

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003 e dell'art. 3 del Regolamento regionale 09.04.2015 n. 6 il comitato di partecipazione ha i seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e di area vasta (ora AST Fermo);
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della L.R. 13/2003.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i comitati, in particolare:

- a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all'attuazione, a livello locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
- b) garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione;
- c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
- d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami e della qualità percepita;
- e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
  - 1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
  - 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
  - 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
  - 4) all'attività svolta dal GAAR art. 5 comma 2 L.R. 21 del 30/09/2016;
- f) garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Reg. reg. n. 4/2014.

#### **Art. 5 Funzionamento del Comitato**

Il Presidente convoca il Comitato con cadenza almeno semestrale o tutte le volte che almeno 3 associazioni lo ritengano opportuno, motivandone la formale richiesta.

Le convocazioni vengono spedite dalla segreteria via e-mail, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. L'avviso di convocazione ed i verbali del Comitato vengono pubblicati anche sul sito dell'AST Fermo.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e comprende anche eventuali punti proposti dai singoli membri del Comitato, che dovranno far pervenire le loro indicazioni al Presidente almeno due giorni prima della data prevista per l'invio della convocazione, per consentire l'organizzazione dell'incontro. I punti eventualmente non discussi per mancanza di tempo vengono riproposti alla prima riunione utile.

In prima convocazione la riunione è valida se è presente almeno la metà dei componenti mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto. Le decisioni sono assunte con scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti (la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto). In caso di parità di voti, si ripete la votazione.

Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale e tenuti in archivio.

#### **Art. 6**

#### **Partecipazione di soggetti terzi ai lavori del Comitato**

Se invitati, possono partecipare ai lavori del Comitato altri rappresentanti dell'AST Fermo o di associazioni di volontariato o di tutela del diritto alla salute in essa operanti senza diritto di voto.

Possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto, anche rappresentanti di altri enti se le tematiche all'ordine del giorno lo richiedono.

#### **Art. 7**

#### **Recesso**

Per tutti i membri di cui alle lettere b-h dell'art. 2, l'appartenenza al Comitato è determinata da cooptazione da parte dell'AST Fermo; per i membri di cui alla lettera a), essa è conseguenza dell'elezione da parte dell'Assemblea di cui all'art. 6 Regolamento Regionale 15 settembre 2014, DGR 1016/2014.

In caso di dimissioni personali, o di recesso dell'Associazione di appartenenza dalla predetta Assemblea per rinuncia, cessazione dell'attività o decadenza dei requisiti che le hanno dato accesso all'Assemblea stessa, i membri di cui alla lett. a) cessano dal loro ruolo di rappresentanti nel Comitato; essi saranno reintegrati con nuovi eletti dalla predetta Assemblea, entro il termine massimo di due mesi.

I membri di cui alle lettere b), c), e), f), g) ed h) dell'art. 2 sono nominati e revocati dall'AST Fermo secondo i criteri che la stessa riterrà opportuni.

#### **Art. 8**

#### **Decadenza**

L'associazione, il cui membro, senza giustificati motivi, non partecipi a tre riunioni consecutive, decade

dal Comitato di partecipazione.

La decadenza viene comunicata per iscritto all'Associazione e al presidente dell'Assemblea delle Associazioni, da parte del presidente del comitato.

### **Art. 9**

#### **Funzioni di segreteria**

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 9 aprile 2015 n. 6, le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Responsabile dell'URP dell'AST FERMO o suo delegato.

La segreteria spedisce le convocazioni e redige i verbali delle riunioni del Comitato, che saranno a disposizione di tutti i membri e delle Associazioni appartenenti all'Assemblea di cui all'art. 2, lett. a) che ne faranno richiesta e pubblicati nell'apposito sito Internet dell'AST FERMO.

### **Art. 10**

#### **Supporti al funzionamento del Comitato**

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo mette a disposizione i locali all'interno delle proprie strutture per consentire le riunioni del Comitato.

L'Azienda mette a disposizione i seguenti documenti:

- atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza;
- reportistica con segnalazioni e reclami;
- dati su monitoraggio tempi di attesa;
- aggiornamento della Guida ai servizi;
- eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, tramite lo sportello provinciale di Fermo, garantisce un'azione di sostegno alle attività del Comitato, ed in particolare agli 11 rappresentanti di cui all'art. 2, lett. a).

### **Art. 11**

#### **Trattamento dei dati personali**

I componenti del Comitato di partecipazione, in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, sono tenuti all'osservanza del dovere di massima riservatezza sui dati personali, anche sensibili di cui gli stessi vengano a conoscenza o in possesso nell'esercizio dell'incarico ricevuto, anche successivamente alla scadenza dell'incarico medesimo.

Adottato dal Comitato di partecipazione  
29 maggio 2024